

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI

DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 19 DICEMBRE 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di Dicembre, alle ore 15,00 presso la sede societaria della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, sita in Palermo Via della Libertà n. 37, è stata convocata l'adunanza dell'Organo Amministrativo, giusta nota prot. n. 3949/U del 16/12/2016.

L'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale si sono riuniti in anticipo alle ore 13,30 anzicchè alle ore 15,00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;**
- 2. Rinnovo convenzioni biennio 2017-2018;**
- 3. Indennità rischio 2014;**
- 4. Informazione e formazione obbligatoria ex Dlgs 81/08 artt. 36 e 37;**
- 5. Problematiche dipendenti societari;**
- 6. Problematiche locali societari;**
- 7. Autovetture aziendali;**
- 8. Incarico consulenza legale societaria;**
- 9. Aggiornamento L. 231/2001;**
- 10. Nomina responsabile anticorruzione Legge 190/2012;**
- 11. Varie ed eventuali.**

E' presente l'Amministratore Unico, Dott. Sergio Maria Rosario Tufano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente
- D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo.
- Dott. Ennio Di Pietro – Sindaco Effettivo.



L'Amministratore Unico chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione.

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico

Nessun argomento da trattare.

2. Rinnovo convenzioni biennio 2017-2018;

L'Amministratore Unico informa che a seguito delle attività avviate dagli uffici e delle continue sollecitazioni societarie il Servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana ha trasmesso, con propria nota prot. n. 61665 del 14/12/2016, acquisita al ns. protocollo n. 14856/e del 15/12/2016, una bozza del contratto di servizio tipo.


Tale documento è stato acquisito dagli uffici societari e analizzato con il consulente giuridico societario. Le suddette risultanze sono state definite il giorno 16 c.m. e poste all'attenzione dell'Amministratore Unico e del Collegio sindacale per l'approvazione ed il successivo inoltro al servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio della Regione siciliana.

In ordine ai contratti di servizio da sottoscrivere con gli enti del servizio sanitario regionale si comunica che la Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.A. aveva già trasmesso da diverso tempo la proposta di contratto e che la stessa è in attesa di ricevere dal bilancio la versione definitiva, una volta concordata con i dipartimenti di pianificazione strategica e DASOE dall'Assessorato Regione per la Salute.

Il Collegio Sindacale prende atto. Si allegano copie della suddetta documentazione.

3. Indennità rischio 2014;

L'Amministratore Unico rinvia il punto alla prossima adunanza.



4. Informazione e formazione obbligatoria ex Dlgs 81/08 artt. 36 e 37;

L'Amministratore Unico rinvia il suddetto punto alla prossima adunanza.

5. Problematiche dipendenti societari;

Reintegrazione dipendente Signor D'Anna Angelo



L'Amministratore Unico vista la sentenza n. 990/2016 (All. 1) pubblicata il 24/11/2016 (Procedimento n. 437/2015 RG.A.) con la quale, *“in riforma della sentenza n. 729/2015 del Tribunale GL di Palermo dichiara l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall'1/11/2012 e, per l'effetto, condanna la società appellata ad ammettere in servizio l'appellante e a versargli una somma pari alle retribuzioni non corrisposte dal 17/01/2014 sino all'effettiva immissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per Legge”* e *“condanna l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in 3000,00 per il primo e 3800,00 per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre oneri di legge”*. Visto il parere rilasciato dal consulente societario relativamente all'inquadramento retributivo (Nota Avv. Alongi del 21/12/2016), in calce alla nostra nota prot. n. 3478 del 15/11/2016 (All. 2) l'Amministratore Unico,

delibera all'unanimità

di procedere all'immissione in servizio del Signor D'Anna Angelo a seguito della prefata sentenza e di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado da cui è discesa la reintegrazione in servizio del dipendente.

Il Collegio Sindacale prende atto, e si riserva eventuali valutazioni.

Licenziamento Dipendente Contrino

L'Amministratore Unico comunica che il signor Gerlando Contrino lavoratore interinale ex Multiservizi (rappresentato e difeso dall'Avvocato A.M. Cremona), al momento assunto presso la Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.A., ha perso la causa dinanzi la Corte d'appello di Palermo – Sezione Lavoro-, Corte d'appello che ha rigettato il ricorso da questi proposto. In conseguenza di tale sentenza e sulla scorta del parere presentato dal nostro legale, Avv. Antonietta Sartorio, (All. 3) viene meno il presupposto per la prosecuzione del rapporto di lavoro con S.A.S.. Alla luce di quanto precede l'Amministratore Unico,

delibera all'unanimità


di dare mandato al dirigente preposto affinché lo stesso attivi gli uffici competenti ad adempiere alle procedure per la cessazione del rapporto di lavoro del Signor Gerlando Contrino, sulla base della sentenza della Corte di Appello di Palermo e del parere dell'avvocato incaricato. Il Collegio sindacale prende atto, e si riserva eventuali valutazioni.

6. Problematiche locali societari

L'Amministratore Unico comunica che la sede attuale non garantisce in termini di spazi ed efficienza energetica un'allocazione ottimale del personale (53 dipendenti in circa 420 mq di superficie)

- Considerato che la Società dovrà acquisire altro personale;
- Verificato che la manifestazione di interesse a suo tempo pubblicata non ha sortito gli effetti desiderati, non avendo individuato nessun immobile consono alle esigenze aziendali
- Verificato attraverso ulteriore indagine di mercato la presenza di altri immobili confacenti con le necessità aziendali

delibera all'unanimità

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The top signature is a stylized 'A' or similar character, and the bottom signature is a more complex, cursive mark.

di procedere ad indagine esplorativa di mercato ai sensi della D.Lgs 50/2016 e dalle direttive ANAC. Il Collegio Sindacale prende atto e si riserva eventuali valutazioni.

7. Autovetture aziendali

L'Amministratore Unico rinvia il suddetto punto alla prossima adunanza.

8. Incarico consulenza legale societaria

L'Amministratore Unico propone di rinviare il suddetto punto alla prossima adunanza.

9. Aggiornamento L. 231/2001

L'Amministratore Unico rinvia il suddetto punto alla prossima adunanza.

10. Nomina responsabile anticorruzione Legge 190/2012;


L'Amministratore Unico rinvia il suddetto punto alla prossima adunanza.


11. Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

L'Amministratore Unico dichiara, infine, che gli allegati indicati nel presente verbale saranno depositati agli atti di questa Società.

La seduta viene tolta alle ore 14,30. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


L'Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano


(ALL. 1)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1) dott. Matteo Frasca | Presidente |
| 2) dott.ssa Maria G. Di Marco | Consigliere |
| 3) dott. Gianfranco Pignataro | Consigliere relatore |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 437 R.G.A. 2015, promossa in grado di appello

DA

D'ANNA ANGELO rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Cremona ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Eugenia Arnone in Palermo, via Ventura 15.

- appellante -

CONTRO

SERVIZI AUSILIARI SICILIA società consortile per azioni, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cassibba ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Palermo, via Villareale 69.

- appellata -

OGGETTO: lavoro interinale.

All'udienza di discussione del 3/11/2016 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale GL di Palermo Angelo D'Anna, premesso che con sentenza del Tribunale di Agrigento (n. 93/2013) era stata dichiarata la nullità del termine finale apposto ai contratti di somministrazione stipulati con Quanta spa e con Temporary spa e, conseguentemente, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Multiservizi spa con effetto dal 24.1.2008 (data così anticipata, in parziale riforma della statuizione di primo grado, dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 11129/2014), convenne in giudizio la Società Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. (di seguito Sas) per sentir dichiarare che tra questa e la Multiservizi vi era stato un trasferimento di azienda a partire dall'1.11.2012, con conseguente condanna della prima a riammetterlo in servizio e a pagargli le mensilità retributive maturate da detta data in poi.

Il Tribunale con sentenza n. 729/2015 respinse il ricorso, ritenendo che fosse maturato il termine di decadenza per l'azione giudiziaria fissato dall'art. 32, comma 4, lett. C della legge n. 183 del 2010.

Avverso tale decisione ha proposto appello il D'Anna con ricorso depositato il 12.5.2015, chiedendone la riforma ed insistendo nelle originarie domande.

Ha resistito in giudizio la Sas, chiedendo il rigetto dell'appello.



Col primo motivo l'appellante censura la sentenza di extra petizione per avere dichiarato una decadenza non eccepita dalla Sas.

Col secondo motivo si duole che il Tribunale abbia ritenuto applicabile alla fattispecie la decadenza di cui al citato art. 32, comma 4, lett. C, prevista per la diversa ipotesi in cui il lavoratore si opponga alla cessione del contratto di lavoro come conseguenza del trasferimento d'azienda (art. 2112 cc), chiedendo quindi di rimanere alle dipendenze della cedente (opposta quindi a quella odierna in cui si rivendica il diritto di transitare alle dipendenze della cessionaria).

Il primo motivo è fondato (e ciò importa l'assorbimento del secondo).

Nel giudizio di primo grado, infatti, la Sas non ha eccepito la decadenza stabilita dal Tribunale, bensì quella, affatto diversa, riferita all'impugnazione dei contratti di somministrazione stipulati con Quanta spa e con Temporary spa, oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 93/2013 (in atti) che ha dichiarato la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato del D'Anna con la Multiservizi spa.

E poiché quella introdotta dall'art. 32 l. n. 183/2010 è una decadenza non rilevabile d'ufficio ma soggetta ad eccezione in senso stretto di parte, attenendo ad un diritto disponibile della parte (Cfr., in materia di decadenza dell'impugnazione del licenziamento, Cass. n. 19405/2011) non resta che riformare sul punto la statuizione impugnata, dichiarando ammissibile le domande formulate dal D'Anna nei confronti della Sas.

Esse, inoltre, sono fondate nel merito.

La Sas per un verso nega la sussistenza nella fattispecie di un trasferimento di azienda tra la Multiservizi e essa appellata, con conseguente continuazione del rapporto di lavoro dell'odierno appellante con la cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c.; per altro verso, poi, rivendica la sua natura di ente pubblico equivalente, in quanto società a totale capitale pubblico operante in regime di *house providing*, con la conseguenza che, dovendosi applicare la normativa sul reclutamento del personale prevista dal d.lvo n. 165/2001, nonché i divieti di assunzione introdotti da varie discipline regionali e nazionali (l.r. n. 25/2008 e n. 11/2010, nonché DL n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008), non sarebbe possibile costituire nei suoi confronti il rapporto di lavoro in questione.

Occorre anzitutto esaminare per ragioni di pregiudizialità la difesa di Sas riguardante il ritenuto trasferimento d'azienda.

Questa Corte si è già pronunciata sulla questione (v. sent. n. 843/2014, confermata dalla Corte di Cassazione con sent. n. 24803/2015) e intende dare continuità al proprio orientamento.

La vicenda prende le mosse dal disposto dell'art. 20 della l.r. n. 11/2010 (rubricato: **"Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione"**) il quale, dopo avere premesso al comma 1 che, *"al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione"*, e avere individuato al comma 2 le aree strategiche della Regione, tra le quali, per quanto qui rileva, quella dei servizi ausiliari (lett. b), al successivo comma 6 ha disposto che, *"al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino"*.

Orbene, se per un verso deve riconoscersi la natura soltanto programmatica, e non già precettiva, della norma di cui al comma 6, in quanto diversamente opinando si realizzerebbe un



imponibile di manodopera contrario all'art. 41 Cost. (arg. da Corte Cost. n. 78/1958) - con la conseguenza che il diritto degli odierni appellati a transitare alle dipendenze della Sas non può fondarsi su di essa (ma per la verità non è questa la tesi sostenuta dai lavoratori, che invece hanno invocato il disposto dell'art. 2112 c.c.) -, tuttavia essa rappresenta il primo dato da cui l'interprete deve prendere le mosse al fine di dare veste giuridica al fenomeno del riordino delle società a partecipazioni pubblica regionale: e cioè, che il legislatore ha inteso collegare la liquidazione di alcune società al contemporaneo trasferimento delle attività dalle stesse volte, appartenenti ad aree considerate strategiche (nella specie quella dei servizi ausiliari alle strutture sanitarie), in capo alle nuove società risultanti alla fine del processo di riordino, le quali, secondo la norma programmatica di cui al citato 6° comma, dovranno "assorbire" il personale già in servizio presso le società disciolte.

Al dato normativo, poi, si aggiungono i seguenti ulteriori elementi:

la convenzione quadro per l'affidamento dei servizi ausiliari della Regione Siciliana alla Sas stipulata il 14.9.2012 tra detta società e la Regione medesima, dà atto della "necessità di affidare i servizi in questione, già in convenzione con le società Multiservizi spa, Biosfera spa, e Beni Culturali spa Gestioni e Servizi, a seguito del processo di accorpamento di cui all'art. 20 della legge regionale 11/2010, alla società consortile SAS Scpa";

la Sas, per lo svolgimento dei servizi ausiliari presso le strutture sanitarie regionali già eseguiti dalla Multiservizi, ha quindi assunto pressoché tutto il personale già in forza a detta società (897 lavoratori), con la sola eccezione di coloro i quali erano già in possesso dei requisiti per accedere alla pensione e di quei lavoratori che hanno ottenuto provvedimenti giudiziari di conversione di contratti a termine o di somministrazione illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Risulta acquisito, pertanto, che la Sas è subentrata nell'attività economica già svolta da Multiservizi in favore delle strutture sanitarie regionali, adoperando la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta all'attività medesima e dipendente dalla Multiservizi stessa.

Né alla configurazione di tale vicenda come trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., osta la circostanza che il fenomeno traslativo abbia riguardato soltanto il personale.

Al riguardo, invero, la giurisprudenza comunitaria (Corte Giust. CE sent. n. 173 del 10.12.1998) ha avuto modo di precisare che, per poter applicare le garanzie di cui alla direttiva 77/187, "occorre tuttavia che il trasferimento abbia ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata (v. sentenza 19 settembre 1995, causa C-48/94, Rygaard, Racc. pag. I-2745, punto 20). La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (sentenza Sūzen, citata, punto 13). 26 Siffatta entità, pur dovendo essere sufficientemente strutturata ed autonoma, non implica necessariamente rilevanti elementi patrimoniali, materiali o immateriali. Invero, in alcuni settori economici come le pulizie e la sorveglianza, tali elementi sono spesso ridotti alla loro espressione più semplice e l'attività di basa essenzialmente sull'impiego di manodopera. Talché un complesso organizzato di lavoratori subordinati specificamente e stabilmente adibiti all'espletamento di un compito comune può, in mancanza di altri fattori della produzione, corrispondere ad un'entità economica. ... Ne consegue che l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di



stabilimento in questione. Quando, in particolare, un'entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali - materiali o immateriali - significativi, la conservazione della sua identità, al di là dell'operazione di cui essa è oggetto, non può, per ipotesi, dipendere dalla cessione di tali elementi (sentenza Süzen, citata, punto 18). 32 Orbene, quando, in determinati settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune può corrispondere ad un'entità economica, si deve necessariamente ammettere che una siffatta entità possa conservare la sua identità al di là del trasferimento qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l'attività stessa, ma riassume anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. In siffatta ipotesi, il nuovo imprenditore acquisisce infatti l'insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento delle attività o di talune attività dell'impresa cedente in modo stabile (sentenza Süzen, citata, punto 21)".

Del resto, giova ricordare, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, che l'art. 2112 c.c. deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., con conseguente diritto dei dipendenti dell'impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subentrante (Cass. 21278/2010), ovvero anche nelle ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, ma tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa e - come affermato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia del 7 marzo 1996, C-171/94 e C-172/94 - realizzabile anche in due fasi per effetto della intermediazione di un terzo (Cass. n. 493/2005).

Pertanto, in presenza di tali circostanze fattuali, positivamente dirette ad affermare la sussistenza di un trasferimento di un'entità economica organizzata, mediante passaggio del personale addetto allo svolgimento dell'attività d'impresa, sarebbe stato onere della Sas allegare quali eventuali altri beni materiali e/o patrimoniali (specificamente individuati) in tesi non sarebbero transitati alla medesima società, sì da escludere la riconducibilità della vicenda in esame ad una cessione di azienda.

Giova precisare, al riguardo, come nella citata sent. n. 24803/2015 (che, come detto, ha respinto il ricorso di Sas avverso la pronuncia di questa Corte n. 843/2014) la Suprema Corte, nel ribadire l'orientamento in parola, ha concluso che: "Tale decisione resiste alla censura della società ricorrente, in quanto la Corte di merito ha correttamente interpretato ed applicato la norma dell'art. 2112 c.c., in conformità con i principi sopra ribaditi, e, d'altra parte, neppure ha in qualche modo invertito l'onere della prova, giacché soltanto dopo aver accertato la "sussistenza di un trasferimento di un'entità economica e organizzata", ha altresì rilevato (ad abundantiam) la mancanza di allegazione di elementi contrari da parte delle reclamanti".

La Sas, come anticipato in premessa, sotto altro profilo ha eccepito l'inapplicabilità nei propri confronti dell'art. 2112 c.c. in quanto società a capitale totalmente pubblico che opera in regime di *in house providing* e, quindi, avente natura di ente pubblico.

L'eccezione è infondata.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, per società *in house* deve intendersi quella "costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente espliciti la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici" (s.u. n. 26283/2013).



Orbene, lo statuto della Sas, all'art. 25 - nella versione applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, essendo evidentemente inapplicabili le successive modifiche apportate nel luglio 2014 - prevede il "controllo analogo" (che appare riprendere il termine utilizzato dalla giurisprudenza), ma, al di là del fatto che non ne fornisce una precisa definizione, lo attribuisce ai soci azionisti (come accade in ogni società per azioni), attraverso un comitato, e lo finalizza alla verifica della rispondenza degli atti del consiglio di amministrazione alle direttive ed agli indirizzi dell'Amministrazione regionale, nonché al controllo dello stato di attuazione degli obiettivi. Gli artt. 30 e 31, poi, attribuiscono al collegio sindacale il controllo contabile e la revisione legale dei conti, a condizione che in quest'ultimo caso sia integralmente costituito da revisori o da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ancora una volta in perfetta aderenza alle disposizioni che regolano le società per azioni di diritto comune.

Deve escludersi, pertanto, che alla luce delle disposizioni dello statuto la Sas sia assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici, si da potersi affermare che la stessa non configuri un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico che ne detiene il capitale, bensì una vera e propria *longa manus* della pubblica amministrazione, soggetta come tale allo statuto normativo propria di questa (v. Cass. n. 24803 cit., che ha giudicato priva di vizi la riferita interpretazione dello Statuto).

E' parimenti infondata l'eccezione secondo cui la costituzione del rapporto in capo a Sas sarebbe impedita dalle leggi regionali n. 25/2008 e n. 11/2010, nonché dal DL n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008, tutte contenenti divieti di assunzione di personale per i soggetti in esse indicati, tra cui, si sostiene, rientrerebbe anche la società in questione.

Ed invero, la legge regionale n. 25 del 2008, il cui art. 1, comma 10 fa divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che determinato alle "*Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione*", non è applicabile alla Sas che non rientra tra questi enti, essendo società per azioni, seppure a partecipazione interamente pubblica.

La legge regionale n. 11/2010, invece, non è invocabile in quanto, a tacer d'altro, entrata in vigore successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro dell'appellante con il primo dei contratti di lavoro somministrato ritenuto illegittimo dal Tribunale di Agrigento (24.1.2008).

Parimenti inapplicabile *ratione temporis* è il divieto di assunzione previsto dall'art. 18, comma 2 *bis* del dl. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008, introdotto dall'art. 19 del dl. n. 78/2009, convertito nella l. 102/2009.

In definitiva, quindi, in applicazione dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro in esame, convertito a tempo indeterminato in forza della più volte citata sentenza del Tribunale di Agrigento n. 93/2013, "continua" con la cessionaria Sas.

In riforma della sentenza impugnata, pertanto va dichiarata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall'1.11.2012 (data del trasferimento d'azienda). Per l'effetto la società appellata va condannata ad ammettere in servizio il D'Anna e a versargli una somma pari alle retribuzioni non corrisposte dal 17.1.2014 - epoca in cui costui l'ha costituita in mora accipiendi con l'offerta della prestazione lavorativa effettuata mediante lettera raccomandata (in atti) - sino all'effettiva ammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.



Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 729/2015 del Tribunale GL di Palermo, dichiara l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall'1.11.2012 e, per l'effetto, condanna la società appellata ad ammettere in servizio l'appellante e a versargli una somma pari alle retribuzioni non corrisposte dal 17.1.2014 sino all'effettiva ammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Condanna l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in € 3.000,00 per il primo ed in € 3.800,00 per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre oneri di legge.

Palermo 3/11/2016.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Gianfranco Pignataro

IL PRESIDENTE

Matteo Frasca



(ALL. 2)

Palermo, 15/11/2016
Prot. n. 3478/U

Trasmessa solo a mezzo Pec

Egr. Sig.
Avv. Claudio Alongi
Piazzale Ungheria n. 58
90100 PALERMO

e p.c. Presidente Organismo di Vigilanza
Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

Oggetto: Richiesta parere – Sig. D’Anna Angelo – Inquadramento contrattuale.

Si fa riferimento a quanto in oggetto e tenuto conto che il giudizio promosso dal Sig. D’Anna Angelo ha visto la scrivente Società soccombente, dovendosi, quindi, procedere alla immissione in servizio del suddetto Sig. D’Anna Angelo, si chiede alla S.V. di indicare quale inquadramento contrattuale e posizione economica del vigente C.C.R.L. – Comparto non Dirigenziale, dovrà attribuirsi al soggetto in argomento, secondo la documentazione dallo stesso prodotta.

Si allegano in copia alla presente, per pronto riferimento, nota dell’Avv. Adele Cremona del 11.11.2016 (acquisita agli atti societari in data 11.11.2016 al prot. n. 12999E), con relativi allegati, nonché, Dispositivo di Sentenza n. 990/2016 R.G. n. 437/2015 emesso dalla Corte d’Appello di Palermo, relativo al suddetto Sig. D’Anna Angelo.

Per quanto sopra, nell’ambito del contratto di consulenza con la S.V. intercorrente, si rimane in attesa di Suo cortese ed urgente riscontro.



L'AMMINISTRATORE UNICO
DOT. SERGIO MARIA ROSARIO TUFANO

*Stella parte della documentazione ricevuta e
segnata con il n. 1000 del Tribunale di Palermo
Corte d'Appello di Palermo sezione I del 15/11/2016
regolando il merito sul livello contrattuale in cui è
decomposta e siglata 6 h. equivoche a CTG "A"
All. 1/16. oltre la possibilità di revisione dell'ob-
bligo con rispetto un po' per quanto di pt de leges
che sono le SAS nel pulp giudicando un po' di
Palermo 15/11/2016*

*ricevuto dal legale dopo
11/11/2016*

ELENCO EX INTERINALI DA CONTRATTUALIZZARE (N° 01)

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	COD. FISCALE	TITOLO DI STUDIO	RESIDENZA	CITTA'	LIVELLO CONTRATT.	LUOGO ASSEGNAZIONE	Indirizzo	SERVIZIO	MANSSIONE ASSEGNATA	N° TELEFONICO
D'ANNA	ANGELO	04/02/2016	RAFFADALI (AG)	DNNNGLS8804H159M	DIPLOMA MATURITA' COMMERCIALE	VIA IMERA, 280 (DOM.: VIA SAN VALENTINO, 1 92026 FAVARA - AG)	92100 AGRIGENTO	A1	Ospedale S. Giovanni Di Dio	C.da Consolida, Agrigento	Servizio di supporto all'ausiliario all'attività di assistenza socio-sanitaria	operato generico ausiliario addetto al supporto dei servizi socio assistenziali	3664752024

Da "sartorioantoinetta" <sartorioantoinetta@pec.ordineavvocatimarsala.it>

A "SAS SAS" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data martedì 15 novembre 2016 - 18:31

(ALE-3)

Giudizio SAS c. Contrino Corte Appello Palermo RGn. 1665/2014

Gent.mi,

in merito al giudizio in oggetto, la presente per comunicare che a seguito dell'udienza di discussione tenutasi in data 11 il Giudice ha **accolto il ricorso in appello proposto dallo scrivente per conto di codesta Spett.le SAS**, con sentenza n. 1020/2016, di cui all'allegato dispositivo, condannando la parte soccombente alle spese processuali di secondo grado.

Sarà cura dello scrivente trasmettere le motivazioni, non appena pubblicate.

Con riguardo

Avv. Antonietta Sartorio

Allegato(i)

201611151806.pdf (98 Kb)

*si determinerà
la funzione*

[Handwritten signature]

SERVIZI AUSILIARI SICILIA	
Società Consortile per Azioni	
Prot. in Arribo	13160 E
N. del	15 11 16

[Handwritten mark]

Da "ca.palermo@civile.ptel.giustiziacert.it" <ca.palermo@civile.ptel.giustiziacert.it>

A "sartorioantonietta@pec.ordineavvocatomarsala.it" <sartorioantonietta@pec.ordineavvocatomarsala.it>

Data giovedì 10 novembre 2016 - 16:35

COMUNICAZIONE 1665/2014/LAV

Corte di Appello Palermo.

--
Comunicazione di cancelleria
Sez/Coll.: LA

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro
Numero di Ruolo generale: 1665/2014
Giudice: ANTONELLI CLAUDIO
Ricorr. principale: SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Resist. principale: CONTRINO GERLANDO

Oggetto: LETTURA DISPOSITIVO
Descrizione: LETTO DISPOSITIVO N. 1020/2016 (Accoglimento totale)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 10/11/2016 16:35
Registrato da DI PAOLO GIORGIA

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

Allegato(i)

- BodyPart.txt (488 bytes)
- IndiceBusta.xml (271 bytes)
- Comunicazione.xml (904 bytes)
- 1020.pdf.zip (65 Kb)



SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni
Prot. In Arrivo <u>131802</u>
N. del <u>16116</u>



SENT. N° 1020/2016

Cron. N° 1826/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza,
composta dai Sigg.ri Magistrati:

1. Dott. MARIA G. DI MARCO Presidente
2. Dott. GIANFRANCO PIGNATARO Consigliere
3. Dott. CLAUDIO ANTONELLI Consigliere relatore

nella causa civile iscritta al n.1665/2014 R.G.L. promossa in grado di appello

D A

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta Sartorio

- Appellante-

CONTRO

CONTRINO Gerlando

rappresentato e difeso dall'avvocato A.M. Cremona

- Appellato ed Appellante incidentale-

MULTISERVIZI S.p.a. in liquidazione

- Appellata contumace-

All'udienza del 10 novembre 2016 ha pronunciato sentenza avente il seguente

DISPOSITIVO

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia della Multiservizi s.p.a. in liquidazione che qui dichiara, in riforma della sentenza n.953/2014 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento l'11 giugno 2014, rigetta il ricorso.

Condanna Gerlando Contrino a rifondere alla Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni ed alla Multiservizi S.p.a. in liquidazione, le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida, in favore di ciascuna società, in €1.200,00, oltre accessori di legge.

Condanna Gerlando Contrino a rifondere alla Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni le spese di lite dell'appello, che liquida in €2.100,00 oltre accessori di legge.

Nulla dispone in ordine alle spese di lite del presente grado limitatamente ai rapporti fra le parti costituite e la Multiservizi s.p.a. in liquidazione, rimasta contumace.

Dà atto della sussistenza a carico di Gerlando Contrino dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art.1, comma 17 L. n.228/2012.

Così deciso in Palermo il 10 novembre 2016.

DEPOSITATO ALL'UDIENZA
DEL 10 NOV 2016

Il Cancelliere
Giorgia Di Paolo

Il Presidente